

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:

Dott. RICCARDO MELE PRESIDENTE
Dott. MAURIZIO PETRELLI CONSIGLIERE EST.
Dott. CONSIGLIA INVITTO CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. *** /2017 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 7.11.2017, proposta da:

S**** G**** e R**** E****, rappresentati e difesi dall'Avv.

CON L'INTERVENTO DEL P. G.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.2.2017 il Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Nardò-Gallipoli dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in***** (Lecce), in data ****. 2016, fra S**** G**** e R**** E****, per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto in data 22.6.2017, accertava l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e dichiarava l'esecutività della predetta sentenza.

Con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi gli stessi chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.

Il PG esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.

All'udienza del 7.11.2017 il difensore si riportava alle conclusioni già trascritte negli atti difensivi e la Corte assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta "con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato" (Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).

Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: 1) alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza; 2) alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti; 3) all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo; 4) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; 5) alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato; 6) alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.

Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che entrambe le parti abbiano partecipato regolarmente al giudizio; che la causa sia stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte della donna; che sia stata notificata la sentenza di primo grado con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica.

Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123 cc, senza che vi osti la circostanza che la detta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma per farla valere, "atteso che la diversità di disciplina in proposito dell'ordinamento canonico rispetto a

quello interno non interferisce sui principi ed istituti essenziali di quest'ultimo" (per tutte Cass. 1/8/1986 n. 4916).

Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché "tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte", con la conseguenza "che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria" (per tutte Cass. 7/12/2005 n. 27078).

Le spese processuali devono ritenersi integralmente compensate.


P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da S**** G**** e R**** E****, così provvede:

- 1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese in data 28.2.2017 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in ****, in data **.**.2016, fra S**** G****, nato a **** il **.19**, e R**** E****, nata a **** il **.19**, e trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, n.*** dell'anno 2016;
- 2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
- 3) dichiara irripetibili le spese processuali.

Così deciso in Lecce il 7.11.2017


IL CONSIGLIERE EST.
(dott. Maurizio Petrelli)



IL PRESIDENTE
(dott. Riccardo Mele)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
M. Grillo Benigno



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario
M. Grillo Benigno

